REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Antincendio, Protezione Civile e Infrastrutture

Oggetto: Risposte alle domande più frequenti relative alla procedura aperta per la fornitura di mezzi e attrezzature AIB.

Quesito N.1 La polizza fidejussoria rilasciata ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 163/2006 deve recare specifica indicazione di tutti i lotti di gara per i quali è rilasciata?

Risposta N.1 Requisito necessario per la validità della polizza è l'indicazione univoca dell'oggetto della gara, è tuttavia preferibile che la polizza rechi specifica indicazione dei lotti in riferimento ai quali è rilasciata.

***

Quesito N. 2 Qualora l'impresa dovesse decidere di partecipare solo per alcuni dei lotti di gara, è ugualmente valida la polizza rilasciata per tutti i lotti?

Risposta N. 2 La risposta è affermativa. In tal caso infatti la polizza risulta rilasciata per un importo maggiore rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara ovvero per una somma pari "*al 2% dell'importo dell'appalto, qualora partecipi a tutti i lotti, o riferito all'importo dei lotti per i quali partecipa*". Si ribadisce, tuttavia, la necessità che dalla garanzia fidejussoria risulti chiaramente che la stessa è stata rilasciata con espresso riferimento alla gara in oggetto, è inoltre preferibile che il documento contenga una chiara indicazione dei singoli lotti per i quali si concorre.

***

Quesito N. 3 Le dichiarazioni bancarie, presentate ai sensi dell'art. 8 del disciplinare di gara, devono recare specifica indicazione dei lotti ai quali si intende partecipare?

Risposta N. 3 Ai sensi dell'art. 8 del disciplinare di gara *"le imprese dovranno presentare, pena l'esclusione, n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti*

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs n. 385/1993, che attestino l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto, ***tali dichiarazioni, pena l'esclusione, dovranno far riferimento al presente appalto****"*.

L'obbligo documentale previsto dalla norma è diretto a garantire la Stazione Appaltante in ordine alla sussistenza in capo all'impresa partecipante di una capacità specificamente determinata in relazione all'oggetto e al valore della gara cui si intende partecipare. La garanzia è soddisfatta, quindi, solo qualora il documento presentato rechi una chiara attestazione che la capacità economica e finanziaria dell'impresa sia stata valutata dal soggetto certificante in specifico riferimento all'oggetto e al valore della gara cui si intende partecipare.

Per questo motivo anche se l'impresa partecipa solo per uno o più lotti di gara la dichiarazione bancaria che rechi indicazione dell'intero oggetto e importo della gara è da ritenersi validamente presentata; é in ogni caso preferibile che si provveda alla puntuale indicazione dei lotti per i quali viene presentata offerta.

***

Quesito N. 4 Occorre inserire una copia del modello GAP, di cui all'art.4 del disciplinare di gara, per ogni lotto al quale si concorre?

Risposta N. 4 La risposta è affermativa; come si evince dalla modulistica scaricabile all'indirizzo indicato all'art. 4 lettera f) del disciplinare di gara, nell'intestazione del GAP deve essere contenuto il riferimento al lotto per il quale si concorre.

***

Quesito N. 5 Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto l'art. 8 del disciplinare di gara richiede il possesso del seguente requisito di capacità tecnica: *"Aver*

eseguito negli ultimi tre anni, contratti di forniture analoghi al settore oggetto di gara, di importo almeno pari all'entità dell'appalto per ciascun lotto cui si intende partecipare da indicare nell'apposito elenco di cui all'allegato B. N.B. Il triennio è quello antecedente alla data di pubblicazione del bando". Il non aver mai partecipato a gare d'appalto pubbliche può pregiudicare la partecipazione alla gara?

Risposta N. 5 Il requisito di capacità tecnica si ritiene soddisfatto sia qualora le forniture siano state operate in favore di soggetti pubblici, sia qualora siano state operate in favore di soggetti privati come espressamente disposto dall'art. 42 D.Lgs. 163/2006. Ne consegue che il soggetto partecipante è in possesso della capacità tecnica richiesta anche qualora abbia svolto prestazioni esclusivamente in favore di privati, purchè corrispondenti per tipologia ed importo a quanto richiesto dal disciplinare.

L'art. 42 lett. a), del D.Lgs. n. 163 del 2006, prevede che per la dimostrazione della capacità tecnica e professionale l'Amministrazione possa richiedere la presentazione dell'elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi 3 anni. Il riferimento ai servizi analoghi risponde all'esigenza che l'offerente sia in possesso di requisiti tecnici correlati alla specifica professionalità e qualificazione del concorrente (competenza), alla funzionalità della sua attività (efficienza), alla maggior perizia derivante dallo svolgimento dell'attività da un certo tempo (esperienza) e dalla natura dei risultati riportati in passato (affidabilità). Il disciplinare di gara richiedendo il requisito tecnico di cui all'art. 8, risponde all'obiettivo di far partecipare alla gara soggetti che siano in possesso dell'esperienza e della competenza necessaria per gestire le complessità tecniche derivanti dalla gara in oggetto (parere autorità di Vigilanza n. 58 del 7.05.2009).

***

Quesito N. 6 Il fatto che un'impresa partecipante non si trovi in possesso di uno dei requisiti di capacità tecnica o economico-finanziaria richiesti dall'art. 8 del disciplinare di gara può penalizzare la stessa in sede di attribuzione del punteggio relativi all'offerta presentata?

Risposta N. 6 I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale individuati dall'art. 8 del disciplinare sono previsti ai fini della qualificazione delle imprese in gara; al mancato possesso degli stessi consegue pertanto l'**esclusione** dell'impresa dalla gara in quanto priva della necessaria capacità.

Il possesso dei requisiti richiesti attiene ai criteri di selezione dell'offerente e non avrà pertanto alcun rilievo in ordine alla selezione della migliore offerta che avverrà secondo quanto prescritto all'art. (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2007)

QuesitoN.7 Per quanto attiene alle capacità tecniche necessarie per poter partecipare a più lotti della stessa gara, e più precisamente, per semplicità di calcolo, se dovessimo partecipare a tutti i lotti di una ipotetica gara divisa in 4 lotti ed ogni lotto avesse come base di gara 10.000 €, le nostre capacità tecniche realizzate nel triennio antecedente la gara devono necessariamente essere superiori a 10.000 € per ogni lotto o devono essere cumulate fino al raggiungimento di un importo superiore a 40.000 €, vista la partecipazione in più lotti ?

Risposta N. 7 Come precisato all'art. 9 del disciplinare si richiede la seguente capacità tecnica:

Aver eseguito negli ultimi tre anni, contratti di forniture analoghe al settore oggetto di gara, di importo almeno pari all'entità della appalto per ciascun lotto cui si intende partecipare da indicare nell'apposito elenco di cui

all'allegato B dell'art.3. N.B. Il triennio è quello antecedente alla data di pubblicazione del bando.

La capacità dovrà essere posseduta con riferimento al singolo lotto, tuttavia il riferimento alle forniture analoghe consente di indicare anche forniture che pur non essendo identiche a quelle oggetto del lotto siano assimilabili alle stesse, considerato che il requisito in questione è richiesto al fine di contemperare il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche con la necessità che l'esecuzione della fornitura sia stata effettuata da parte di un imprenditore in possesso della necessaria esperienza.

Quesito N.8 Quale documentazione deve essere allegata al fine di comprovare che pur essendo controllati al 100% da altra società , che non partecipa alla gara, siamo assolutamente autonomi e slegati dalla nostra controllante nel formulare l'offerta?

Risposta N. 8 La recente innovazione normativa, D.L.135/09, che ha inserito la lettera m quater) nell'art. 38 del d.lgs. 163/06 prevede espressamente che: "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale"

Il legislatore italiano ha così recepito quanto statuito dalla Corte di Giustizia (CE, sez IV-19 maggio 2009 C-538/07). La disposizione su indicata risponde all'esigenza di evitare che siano escluse, dalla partecipazione alle gare d'appalto, in base ad una presunzione assoluta, società controllate o controllate, senza che in conformità al principio di

proporzionalità, sia lasciata la possibilità alle imprese di dimostrate che non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e falsare la concorrenza tra gli offerenti.

Analizzando il quesito proposto si apprende che la controllante non intende partecipare in alcunm modo alla gara e pertanto non deve essere presentata la busta volta a comprovare l'autonomia nella presentazione dell'offerta.

Quesito N.9 Vi chiediamo cortesemente un chiarimento in merito al punto 20) dell'allegato B e precisamente : "che nel triennio antecedente la pubblicazione (2006-2007-2008) del bando di gara relativo al presente appalto non vi è stata sostituzione dei componenti l'organo di amministrazione come sopra individuati; Vi chiediamo in caso di S.p.A. se devono essere indicati solo gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (escluso i componenti il Consiglio di amministrazione) e/o direttori tecnici.

Risposta N. 9 La risposta è affermativa, dal dato letterale delle norma, art. 38 lettera c), si evince che l'esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica. Per carica si intende quanto previsto nello stesso art.38 lettera c): titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Quesito n. 10 In riferimento alla capacità tecnica richiesta, si chiede se per i lotti n.7 e 8 (radio veicolari e portatili) bisogna aver effettuato forniture specifiche o se si possono inserire anche altre forniture di attrezzature aib e protezione civile tipo pompe,manichette, gruppi elettrogeni torre faro, antenne, custodie e batterie.

Risposta n. 10 Per forniture analoghe si intendono forniture di settore tra le quali rientrano gli apparati radio e per la comunicazione siano essi fissi, veicolari o portatili e i relativi accessori.

Quesito n. 11 Nell'elenco delle forniture degli ultimi tre anni, richiesto per la dimostrazione della capacità tecnica, va inserito il 2009 ?

Risposta n.11 Come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 5 del 21 maggio 2009 il triennio è quello antecedente alla data di pubblicazione del bando. Tale previsione riprodotta nell'art.8 del disciplinare di gara consente di riportare le forniture seguite sino al 24.12.2009 , data di pubblicazione del bando GUCE.

Quesito n. 12 Si può partecipare alla gara in ATI (ancora da costituire) per un solo lotto e come ditta singola per il resto dei lotti ?

Risposta n. 12 La risposta è affermativa.

Quesito n. 13 Vorremmo sapere se per i lotti che vanno dal 13 al 16 bisogna presentare relativa documentazione tecnica.

Risposta n. 13 La documentazione tecnica non è espressamente richiesta dal disciplinare di gara, tuttavia qualora l'impresa ritenga utile presentarla la stessa agevolerà le operazioni di gara.

Quesito n. 14 In caso di partecipazione in ATI alla gara in oggetto può la società capogruppo possedere una percentuale di capacità tecnica inferiore rispetto alla società mandante?

Direzione Generale
Servizio Antincendio, Protezione Civile e Infrastrutture

Risposta n. 14 La normativa vigente non osta alla partecipazione da parte di una società capogruppo che possieda una capacità tecnica inferiore rispetto alla società mandante.

Il direttore del servizio

Dott. Paolo Botti

m.d./dott.ssa MD/Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti